

Decreto «salva Italia»/2

NUOVO REGIME PREMIALE di TRASPARENZA FISCALE

di Emanuele Rossi

QUADRO NORMATIVO

Tra le varie disposizioni introdotte dal D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214 (cd. decreto «salva Italia»), l'art. 10 disciplina il nuovo regime premiale di trasparenza fiscale, a carattere opzionale, destinato ai contribuenti persone fisiche e società di persone. A partire dall'1.1.2013, verificate deter-

minate condizioni, coloro i quali accederanno al citato regime di trasparenza potranno usufruire di importanti semplificazioni ed agevolazioni, che saranno diverse a seconda che l'impresa ovvero il professionista adotti o meno la contabilità semplificata, ovvero sia soggetto o meno agli studi di settore.

TRASPARENZA FISCALE: la trasparenza verte da un lato sull'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni fuori campo Iva, dall'altro sul monitoraggio continuo da parte della stessa Agenzia delle Entrate delle movimentazioni finanziarie desumibili dal conto corrente appositamente dedicato all'esercizio dell'impresa, arte o professione. A tale riguardo le modifiche introdotte dall'art. 10, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214 (cd. decreto salva Italia) vanno lette congiuntamente a quelle di cui all'art. 11, secondo cui, a decorrere dall'1.1.2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni ed ogni altra informazione relative ai rapporti intrattenuti con la clientela.

DECRETO «SALVA ITALIA» – NUOVO REGIME PREMIALE: con il citato art. 10, D.L. 201/2011 (cd. decreto «salva Italia»), il Legislatore ha introdotto un insieme di agevolazioni e semplificazioni nei confronti di quanti accettino un regime di trasparenza totale nei confronti del Fisco. Il nuovo regime è facoltativo ed è riservato unicamente ai contribuenti persone fisiche e società di persone che eserciteranno un'apposita opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello in cui troveranno applicazione le

nuove disposizioni; poiché la decorrenza dei nuovi benefici è fissata all'1.1.2013, l'opzione, in particolare, andrà esercitata nel Mod. Unico 2012, relativo ai redditi 2011.

Come accennato, le nuove disposizioni sono riservate unicamente ai soggetti Irpef e non ai soggetti Ires. I benefici però non sono per tutti uguali, venendo fatto un distinguo tra chi è in contabilità ordinaria e chi invece è in contabilità semplificata, e tra coloro i quali applicano gli studi di settore e coloro i quali, invece, ne sono esclusi.

CONDIZIONI: comuni a tutti coloro che accederanno al nuovo regime sono le condizioni richieste per l'accesso ai benefici. A tale riguardo, il contribuente dovrà provvedere a:

- inviare telematicamente – direttamente o tramite intermediario abilitato – all'Amministrazione finanziaria i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata;
- non violare la normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21.11.2007, n. 231.

Coloro i quali non adempiono correttamente agli

obblighi di cui sopra, non solo **decadono** dai benefici concessi, ma sono soggetti anche all'applicazione di una **sanzione amministrativa** che va da € 1.500 a € 4.000. Viene specificato che coloro i quali provvedono all'**invio telematico** di cui al primo punto dell'elenco precedente con un **ritardo non superiore a 90 giorni non decadono** dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione delle **sanzioni** viste in precedenza, suscettibili di **ravvedimento** ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 [CFF 9476].

CONTRIBUENTI in CONTABILITÀ ORDINARIA NON SOGGETTI agli STUDI di SETTORE: è stato accennato come i **benefici** connessi al nuovo regime di trasparenza **varino** a seconda del **tipo di contribuente** interessato. Si parte da una base di agevolazioni e semplificazioni favorevoli per **tutti i contribuenti in contabilità ordinaria, non soggetti** al regime di accertamento basato sugli **studi di settore**. Per questi contribuenti, i benefici sono riconducibili a:

- **semplificazione** degli **adempimenti amministrativi**;
- **assistenza** negli adempimenti amministrativi da parte dell'**Amministrazione finanziaria**;
- **accelerazione** del **rimborso** o della **compensazione** dei **crediti Iva**;
- **esclusione** degli **accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici** di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF 6339], e dell'art. 54, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF 254]; ⁽¹⁾
- **riduzione** di **un anno** dei **termini di decadenza** per l'attività di **accertamento** previsti dall'art. 43, D.P.R. 600/1973 [CFF 6343] e dell'art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972 [CFF 257]. Tale disposizione **non si applica** in caso di **violazione** che comporta **obbligo di denuncia** ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei **reati** previsti dal D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 [CFF 9527a – 9527x].

Gli ultimi due punti riguardano vere e proprie **agevolazioni**, che si sostanziano in una **riduzione** dei **poteri accertativi** da parte del Fisco nei confronti del **contribuente**. I primi tre, invece, vertono sulle semplificazioni; per una loro compiuta disamina occorre attendere un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato **entro 180 giorni** dalla data di

entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6.12.2011). Nel co. 3, dell'art. 10, D.L. 201/2011, vengono fornite le **linee guida** cui dovrà basarsi il provvedimento attuativo, il quale potrà prevedere:

- la **predisposizione automatica** da parte dell'Agenzia delle Entrate delle **liquidazioni periodiche Iva**, dei **modelli di versamento** e della **dichiarazione Iva**, eventualmente previo **invio telematico** da parte del contribuente delle **ulteriori informazioni necessarie**;
- la **predisposizione automatica** da parte dell'Agenzia delle Entrate del **Mod. 770 semplificato**, del **Mod. Cud** e dei modelli di **versamento periodico** delle **ritenute**, nonché la gestione degli esiti dell'**assistenza fiscale**, eventualmente previo **invio telematico** da parte del sostituto del contribuente delle **ulteriori informazioni necessarie**;
- la **soppressione** dell'**obbligo di certificazione** dei **corrispettivi** mediante **scontrino** o **ricevuta fiscale**;
- l'**anticipazione** del **termine di compensazione** del **credito Iva**, l'**abolizione** del **visto di conformità** per **compensazioni superiori a € 15.000** e l'**esonero** dalla prestazione della **garanzia** per i **rimborsi Iva**.

CONTRIBUENTI in CONTABILITÀ SEMPLIFICATA NON SOGGETTI agli STUDI di SETTORE: il nuovo regime di trasparenza fiscale prevede **ulteriori benefici** a favore dei **contribuenti in contabilità semplificata**. Nello specifico, il co. 4, dell'art. 10, D.L. 201/2011, prevede a favore di questi le seguenti facilitazioni:

- **determinazione** del **reddito Irpef** secondo il **criterio di cassa** e **predisposizione** in **forma automatica** da parte dell'Agenzia delle Entrate delle **dichiarazioni Irpef** e **Irap**;
- **esonero** dalla **tenuta** delle **scritture contabili** rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e dalla **tenuta** del **Registro dei beni ammortizzabili**;
- **esonero** dalle **liquidazioni**, dai **versamenti periodici** e dal **versamento dell'acconto** ai fini **Iva**.

CONTRIBUENTI SOGGETTI agli STUDI di SETTORE: è stato evidenziato come i **contribuenti non soggetti** all'accertamento basato sugli **studi di settore**, aderendo al nuovo regime di trasparenza fiscale, conseguano degli **importanti benefici** in termini di **esclusione** dagli **accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici**, oltre che

⁽¹⁾ *Disposizione collegata all'abrogazione del co. 4-bis, dell'art. 10 e dell'art. 10-ter, L. 8.5.1998, n. 146 [CFF 7030a – 7030b], ad opera del co. 12, dell'art. 10, D.L. 201/2011. Si tratta sostanzialmente del venir meno della preclusione all'effettuazione di ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti.*

la **riduzione di un anno** dei **termini di decadenza** per l'**attività di accertamento**.

Invece, per i **contribuenti soggetti** a studi di settore, che risultino **«congrui»** anche per effetto di **adeguamento**, laddove abbiano **regolarmente assolto** gli **obblighi di comunicazione** dei **dati rilevanti** ai fini dell'applicazione degli **studi medesimi**, indicando fedelmente tutti i dati previsti ed abbiano presentato uno studio «coerente» con gli specifici indicatori previsti dallo studio di settore applicabile, sono riservati i seguenti **benefici**:

- **esclusione** degli **accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici** di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, e dell'art. 54, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972;
- **riduzione di un anno** dei **termini di decadenza** per l'**attività di accertamento** previsti dall'art. 43, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972; la disposizione **non si applica** in caso di **violazione** che comporti **obbligo di denuncia** ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei **reati** previsti dal D.Lgs. 74/2000;
- la **determinazione sintetica** del **reddito complessivo** di cui all'art. 38, D.P.R. 600/1973 è **ammessa** a condizione che il **reddito complessivo accertabile** **ecceda** di almeno **1/3** quello **dichiarato** (in luogo dell'ordinaria franchigia di **1/5**).

Ulteriore vantaggio a favore dei soggetti «congrui» e «coerenti», rispetto a quelli per cui non operano gli studi di settore, è il **«depotenziamento»** dell'**accertamento sintetico** del **reddito**. Il ragionamento fatto dal Legislatore è che se il contribuente ha provveduto a **compilare in maniera esatta** lo **studio** e da questo risulta un **esito «congruo»** e **«coerente»**, lo stesso **certifica l'attendibilità** della **capacità contributiva** dichiarata dal contribuente. Viene dato, quindi, **maggior peso** all'**esito**

degli **studi di settore**, in questo caso però **a favore del contribuente**, il quale può usare lo studio quale **«scudo»** nei confronti del Fisco.

Fin qui gli aspetti positivi. Passando a quelli **negativi**, si evidenzia come venga previsto un **apposito piano di controlli** nei confronti dei **soggetti «non congrui»**. Ancora, detti controlli saranno **più invasivi** per i soggetti che, oltre a non essere congrui, risulteranno anche **«non coerenti»**; nei confronti di questi i controlli saranno **svolti prioritariamente** con l'utilizzo dei **poteri istruttori** di cui ai nn. 6-bis) e 7), del co. 1, dell'art. 32, D.P.R. 600/1973 [CFF 6332] e 7 del co. 2 dell'art. 51, D.P.R. 26 633/1972 [CFF 251] (ovvero con l'**ausilio** delle **indagini finanziarie**).

DECORRENZA: i benefici di cui al co. 1, dell'art. 10, D.L. 201/2011, come anticipato, si applicano a decorrere **dall'1.1.2013**.

Per quanto riguarda, invece, le **agevolazioni** riguardanti i **contribuenti soggetti a studi di settore** (preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, innalzamento della franchigia in 1/3 del reddito accertabile nei casi di determinazione sintetica del reddito), le nuove disposizioni si **applicano già** con riferimento alle **dichiarazioni** relative alle **annualità 2011** e a quelle **successive**. Per le attività di **accertamento** effettuate in relazione alle **annualità antecedenti al 2011**, continua comunque ad applicarsi quanto previsto dal previgente co. 4-bis dell'art. 10 e dell'art. 10-ter, L. 146/1998 (**preclusione** all'effettuazione di **ulteriori accertamenti** basati su **presunzioni semplici**, qualora l'ammontare delle **attività non dichiarate**, con un massimo di **€ 50.000**, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti).

ARTICOLI CORRELATI



Aumento delle aliquote Iva e nuovi benefici per le imprese
(Renato Portale e Giuseppe Romano)

Guida alla contabilità & bilancio, n. 24/2011, pag. 28.



Studi di settore: benefici per i «congrui e coerenti»
(Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi)

Guida ai controlli fiscali, n. 1/2012, pag. 19.



Gli estratti conto sostituiscono le scritture contabili
(Nicola Forte)

Guida pratica alle aziende, n. 1/2012, pag. 21.